



**AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E
IGIENIZZAZIONE CONTENITORI NEI COMUNI DEL
CAV CISA ANNO 2024**

PROGETTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del progetto
Ing. Giorgio Perello

Gennaio 2024

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di lavaggio e igienizzazione contenitori per la raccolta rifiuti, da svolgersi mediante mezzi appositamente attrezzati (lavacassonetti) in 37 Comuni del Cav Cisa.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto nelle date riportate nel calendario che si allega (ALLEGATO A), con inizio in data 23 marzo 2024 e termine in data 18 ottobre 2024 (il calendario potrà subire delle variazioni puntuali).
2. Le frazioni interessate dal lavaggio e igienizzazione sono l'indifferenziato, la carta, il vetro e l'organico.
3. Il lavaggio dovrà avvenire con acqua calda e rifinito, dove necessario, con l'utilizzo di lancia ad alta pressione.
4. Nel calendario vengono indicati i turni mattutini con inizio di raccolta alle ore 06:00 (per la frazione vetro l'inizio è spostato alle ore 08:00) e quelli pomeridiani, con inizio della raccolta alle ore 12:00 per un totale di n° 456 turni complessivi.
5. Il servizio di raccolta è svolto prevalentemente porta a porta salvo i Comuni della Comunità Montana Valli di Lanzo (CMVL) dove invece prevale il servizio stradale.
6. Per quanto riguarda le zone porta a porta, viene fornito l'elenco delle vie da servire (ALLEGATO B); nelle zone prevalentemente stradali viene fornita l'ubicazione dei punti da servire con la precisazione che si tratta della situazione ad inizio appalto, suscettibile di variazioni nel corso dell'anno (ALLEGATO C).
7. Durante lo svolgimento del servizio, dovranno essere trattati tutti i contenitori esposti per la raccolta.
8. Le volumetrie delle attrezzature da lavare sono: 120 litri, 240 litri, 360 litri, 660 litri e 1100 litri.
9. Indicativamente si prevede per ogni zona di lavaggio porta a porta l'esposizione di n° 200 cassonetti.
10. Il numero di mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio deve essere determinato dall'impresa aggiudicataria.
11. Per assicurare tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti anche in caso di personale in ferie o malattia; parimenti l'impresa aggiudicataria deve avere nelle proprie disponibilità dei mezzi lavacassonetti sostitutivi da impiegare in caso di rotture o malfunzionamenti. I servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati salvo ricorrano circostanze di forza maggiore adeguatamente provate. L'appaltatore deve garantire di avere nelle proprie disponibilità una lavacassonetti avente massa massima a carico ammissibile non superiore a 3500 kg, al fine di garantire lo svolgimento del servizio nei centri storici che presentano carreggiate ridotte.
12. I mezzi lavacassonetti impiegati dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere conformi alle vigenti normative;
 - b. muniti di dispositivo volta contenitori con attacco a pettine per bidoni da Lt 120/240/360 e con attacco DIN 30700 per contenitori da Lt 660 e Lt 1100;
 - c. essere in grado di effettuare la pulizia esterna ed interna del contenitore, rimuovendo residui solidi e liquidi e garantendo la completa igienizzazione;

- d. essere attrezzati con cisterne per il contenimento dell'acqua pulita e sporca e con una lancia ad alta pressione con portata minima di 30 Lt/min, pressione massima di 150 Bar;
 - e. essere dotati di bruciatore per il riscaldamento dell'acqua che garantisca una temperatura minima di 80° centigradi;
- 13.** Dopo ogni lavaggio, l'operatore dovrà aver cura di affiggere un adesivo di avvenuto lavaggio fornito a cura della stazione appaltante.
- 14.** L'acqua usata per il lavaggio deve essere scaricata ad un impianto regolarmente autorizzato; su richiesta della stazione appaltante l'impresa aggiudicataria dovrà fornire copia dei F.I.R. attestanti l'avvenuto smaltimento. Ogni onere per lo smaltimento dei rifiuti derivanti del servizio è a carico dell'appaltatore.
- 15.** Con cadenza mensile, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire un report che per ogni turno di lavoro indichi il Comune, la durata del servizio, il numero indicativo dei contenitori lavati ed eventuali anomalie e criticità riscontrate.
- 16.** I prodotti detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dovranno essere conformi alle normative vigenti e dovranno essere privi di sostanze tossiche, pericolose per la salute o inquinanti.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

- 1.** L'importo presunto dell'appalto è fissato in € **205.753,10** oltre I.V.A. di legge al netto del ribasso offerto dall'impresa sull'importo posto a base della procedura di selezione.

ART. 4 – OFFERTA

- 1.** Per quanto attiene il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 5 – AGGIUDICAZIONE

- 1.** L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con aggiudicazione a favore dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara.

ART. 6 – CONTRATTO

- 1.** La regolarizzazione dell'affidamento avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata.

ART. 7 – SICUREZZA

- 1.** Non configurandosi l'esistenza di rischi derivanti da interferenze tra le attività svolte dal Committente e l'attività del servizio di trasporto non si procede alla stesura del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" e non vengono individuati costi relativi alla sicurezza (Art. 26 comma 3-bis D.lgs. 81/2008 e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n°3 del 5-3-2008).

2. Qualora nel corso dell'appalto si dovessero prevedere attività specifiche in grado di generare rischi interferenziali il Committente provvederà all'elaborazione dello specifico documento di sicurezza (DUVRI) con la collaborazione dell'Appaltatore.

ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO

1. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture di cui al presente capitolato.
2. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
3. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
4. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione appaltante.

ART. 9 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. Con la presentazione dell'offerta l'esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle forniture, e di aver giudicato gli stessi realizzabili.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. La ditta appaltatrice deve rispettare tutti gli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro e dalla legislazione vigente.
2. Tutti gli oneri per l'assicurazione infortuni sono a carico della ditta aggiudicataria. In ogni caso la ditta aggiudicataria solleva la Stazione appaltante da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da inadempienze.
3. I servizi svolti dovranno secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 - PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC da parte dell'Ufficio Amministrativo.

2. Così come previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 36/2023, il fornitore può emettere fattura solo a seguito dell'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione / Responsabile del Progetto circa la corrispondenza – qualitativa e quantitativa – delle prestazioni rese dal fornitore alle prescrizioni risultanti dall'offerta tecnico/economica presentata in sede di gara.
3. Gli accertamenti verranno emessi entro il giorno 10 di ogni mese a partire da maggio 2024 fino ad ottobre 2024, per un importo mensile pari ad € 30.000 oltre IVA. Entro il 10 novembre 2024 verrà emesso il saldo.
4. SIA srl procederà al pagamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012 entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
5. In merito all'indirizzo telematico per la fatturazione elettronica il Codice Destinatario è BA6ET11.
6. La società SIA srl a decorrere dal 01/01/2018 RIENTRA nell'ambito di applicazione della normativa IVA – Split Payment. Pertanto, tutti i fornitori dovranno emettere fattura indicando: “Scissione dei pagamenti – ex Art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. Come previsto dalla citata normativa SIA srl procederà al pagamento della fattura al netto dell'IVA e dell'eventuale ritenuta di acconto. Si precisa che nulla si modifica per le forniture e servizi attualmente sono fatturati in reverse charge (inversione contabile); questi dovranno continuare ad essere gestiti con la modalità utilizzata attualmente.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del medesimo articolo.

ART. 13 – PENALI

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione della stazione appaltante invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni, con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate ed a fornire giustificazioni circa il proprio operato.
2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire al direttore dell'esecuzione della Stazione appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle penalità di seguito descritte.
3. Le inadempienze e le omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:
 - per ogni turno di mancato servizio, la ditta aggiudicataria sarà passibile di una penalità pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126, comma primo, del d.lgs. 36/2023. Le penali, complessivamente, non potranno superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale; oltre tale limite la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore.

4. La Stazione appaltante procede al recupero della penalità decurtandone l'ammontare nel primo accertamento di regolarità del servizio utile o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'unico Foro competente riconosciuto per eventuali contestazioni o controversie derivanti dal presente appalto è quello del Tribunale di Ivrea, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

ART. 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di grave inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec) un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.
2. Nei casi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà diritto a trattenere la cauzione definitiva a ristoro di ogni somma dovuta dall'appaltatore anche a titolo di risarcimento del danno e/o di penale.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

1. A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte della ditta aggiudicataria, la Società può affidare a terzi, ovvero solo ed esclusivamente alla ditta seconda in graduatoria ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa aggiudicataria.
2. All'impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.

ART. 17 – RECESSO

1. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei servizi già eseguiti, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'esecutore le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione della scrittura privata.
2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio e le spese per la pubblicità della gara.
3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 19 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136 del 13 agosto 2010.
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti e contratti pubblici.

ART. 21 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 101/2018 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
2. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
 - b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che digitale anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, ed il rifiuto del trattamento comporta l'impossibilità di dar corso all'offerta nel procedimento di gara;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno della Stazione appaltante;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
 - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, cui si rinvia;
 - f) il titolare del trattamento in questione è SIA Srl.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione a SIA Srl.

ART. 22 – NORME CONCLUSIVE

1. Oltre alle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato si applicano integralmente le clausole contenute nel disciplinare e nei restanti documenti di gara.
2. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
3. L'Operatore Economico che partecipa alla presente gara prende atto che la società SIA srl ha adottato un Codice Etico, il Modello Organizzativo 231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (disponibili per la presa visione al seguente link: [www.siaweb.info/Società Trasparente/Disposizioni generali](http://www.siaweb.info/Società%20Trasparente/Disposizioni%20generali)) e si impegna al rispetto dei Principi ivi contenuti. La violazione di tali principi potrà comportare la revoca da parte di Sia srl dell'eventuale affidamento.